



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 131/12/CSP

**SEGNALAZIONE DEL SIGNOR LORENZO TOMMASINI
CANDIDATO SINDACO PER IL COMUNE DI VEGGIANO (PD) PER LA
PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22
FEBBRAIO 2000, N. 28.**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 maggio 2012;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante "*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 27 marzo 1993, e, in particolare, l'art. 29, comma 6;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150 recante "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000, e, in particolare, l'art. 1;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 24 febbraio 2012 con il quale sono state fissate per le giornate di domenica 6 e lunedì 7 maggio 2012 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali;

VISTA la delibera n. 43/12/CSP del 15 marzo 2012 recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per le elezioni dei consigli circoscrizionali fissate per i giorni 6 e 7 maggio 2012*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 21 marzo 2012;

VISTA la segnalazione del Signor Lorenzo Tommasini, candidato sindaco per il Comune di Veggiano (PD) - lista “Veggiano Uniti”, pervenuta in data 30 aprile 2012 (prot. 0020200), con la quale si lamenta la presunta violazione degli artt. 7 e 9 della legge 22 febbraio 2000 n. 28 da parte dell'Amministrazione comunale uscente per l'avvenuta pubblicazione di un giornalino informativo, denominato “Veggiano Informa-Semestrale di informazione del Comune di Veggiano”, relativo alle attività del Comune e contenente un editoriale, a firma del Sindaco in carica, nuovamente candidato alle prossime elezioni amministrative, nonché una serie di articoli degli assessori in carica, anch'essi nuovamente candidati;

VISTA la nota in data 8 maggio 2012 (prot. 0021842) con la quale il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni dell'istruttoria, avviata a seguito della richiesta dell'Autorità del 30 aprile 2012 (prot. 0020312), ritenendo che la fattispecie oggetto di segnalazione integri una violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed ha rimesso all'Autorità l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;

VISTA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, le controdeduzioni del Comune di Veggiano, a firma del Sindaco, Signora Anna Lazzarin, nelle si evidenzia, in sintesi, quanto segue:

- il Comune di Veggiano, da anni, pubblica un periodico semestrale di informazione che risulta regolamentato dalla delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 29 agosto 2004;
- la finalità del notiziario è di far conoscere ai cittadini i fatti più significativi e le decisioni più rilevanti assunte dal Consiglio comunale e dalla Giunta oltre che fornire informazioni in ordine alla programmazione di eventi e manifestazioni in ambito locale;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- l'Amministrazione non partecipa alle spese per il notiziario che viene finanziato interamente con inserzioni pubblicitarie;
- l'ultimo numero del notiziario è stato consegnato al servizio postale in data 21 marzo 2012, prima della convocazione dei comizi elettorali, e non è stato possibile per il Comune dettare alle Poste i tempi di distribuzione del notiziario;
- il notiziario riporta articoli a firma di amministratori definitivamente usciti dalla scena politica e che non si ripresentano alle elezioni;
- il notiziario riporta un bilancio di fine mandato a beneficio della cittadinanza e in ossequio al principio di trasparenza dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

RILEVATO che con riferimento alle elezioni amministrative fissate per i giorni 6 e 7 maggio 2012, la data di convocazione dei comizi elettorali coincide con il 22 marzo 2012, data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali;

RILEVATO che la fattispecie segnalata rientra nel dettato della norma in quanto la distribuzione ai cittadini del periodico denominato "Veggiano informa" è avvenuta successivamente alla data di convocazione dei comizi elettorali, a nulla rilevando che la consegna dei giornalini agli uffici postali sia stata fatta in data 21 marzo 2012;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 9 della legge n. 28 del 2000, nel periodo di cui trattasi sono consentite solo le attività di comunicazione istituzionale effettuate dall'amministrazione pubblica in forma impersonale e indispensabile per l'efficace assolvimento delle sue funzioni;

CONSIDERATO che la comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione non presenta i requisiti dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione comunale e dell'impersonalità cui l'art. 9 ancora la possibile deroga al divieto sancito: sotto il primo profilo, infatti, si rileva come le informazioni contenute non risultino essere indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni dell'Ente in quanto si tratta di resoconti delle attività realizzate dal Sindaco e dagli assessori nel corso del proprio mandato finalizzati ad enfatizzare i risultati ottenuti; per quel che concerne il secondo profilo, si rileva, invece, che il giornalino, oltre a recare in copertina il logo del Comune, contiene un editoriale ed una



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

serie di articoli, rispettivamente a firma del Sindaco e degli assessori in carica, nuovamente candidati alle elezioni amministrative;

RITENUTA, pertanto, la non rispondenza della predetta comunicazione istituzionale a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 28 del 2000 e di aderire, pertanto, alle conclusioni istruttorie del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto in relazione all'intervenuta violazione dell'art. 9;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ORDINA

al Comune di Veggiano di pubblicare sul proprio sito web, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione per le motivazioni e nei limiti di cui in premessa. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”*, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo rese pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 14 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola